



**REGIONE PUGLIA**  
**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**ADUNANZA DEL** 27 novembre 2001

**N.** 84 **Reg. deliberazioni**

**OGGETTO:** Legge regionale "Disposizioni di carattere tributario".

L'anno duemilauno, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la Presidenza del sig. Mario De Cristofaro

Vice presidenti i sigg. Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio – Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti Assenti			Presenti Assenti	
1) ALOISI Vito Leonardo	si		31) MARINO Leonardo		si
2) AMODIO Felice	si		32) MARINOTTI Giuseppe	si	
3) ATTANASIO Tommaso	si		33) MARMO Nicola		si
4) BALDASSARRE Raffaele	si		34) MAZZARACCHIO Salvatore	si	
5) BALDUCCI Enrico	si		35) MELE Cosimo	si	
6) BELARDI Raffaele		si	36) MINCUZZI Mattia	si	
7) BRIZIO Simone	si		37) MINEO Luciano	si	
8) CAMILLI Fabrizio	si		38) ORLANDO Vito	si	
9) CARRIERI Mario	si		39) PALESE Rocco	si	
10) CARROZZO Gaetano	si		40) PELILLO Michele	si	
11) CERA Angelo	si		41) PEPE Pietro	si	
12) CONGEDO Saverio	si		42) PEZZUTO Marco	si	
13) COPERTINO Giovanni	si		43) PIROLO Francesco	si	
14) CRASTOLLA Danilo	si		44) PISICCHIO Alfonsino	si	
15) D'AMBROSIO Luigi		si	45) POTT' Vittorio	si	
16) DE CRISTOFARO Mario	si		46) ROLLO Marcello	si	
17) DIPIETRANGELO Carmine	si		47) RUOCCO Roberto	si	
18) FITTO Raffaele	si		48) RUSSO Enzo	si	
19) FRANZOSO Pietro	si		49) SACCOMANNO Michele	si	
20) FRISULLO Alessandro	si		50) SALINARI Donato	si	
21) GRECO Salvatore	si		51) SANNICANDRO Arcangelo	si	
22) LOIZZO Mario		si	52) SANNICANDRO Emanuele	si	
23) LOMELO Domenico	si		53) SANTANIELLO Enrico	si	
24) LOPERFIDO Luigi	si		54) SILVESTRI Andrea	si	
25) LOSAPPIO Michele	si		55) SILVESTRIS Sergio	si	
26) LOSPINUSO Pietro	si		56) TARQUINIO Lucio	si	
27) MADARO Carlo	si		57) TEDESCO Alberto	si	
28) MAFFIONE Leonardo	si		58) TUNDO Roberto	si	
29) MAGARELLI Pantaleo	si		59) VALENTE Giovanni	si	
30) MANIGLIO Antonio	si		60) VENTRICELLI Michele	si	

A relazione del Signor Vice Presidente di turno, cons. Dipietrangelo (si è allontanato dall'Aula il Presidente De Cristofaro), il quale informa l'Assemblea che secondo argomento in discussione è il disegno di legge "Disposizioni di carattere tributario".

Dà la parola al relatore, cons: Tundo, Presidente della I Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

(Sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Dipietrangelo con il Presidente De Cristofaro).

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso:

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti (sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, RP e PCI), espressi e accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disposizioni di carattere tributario", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante".

**F.to** IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Mario De Cristofaro)

**F.to** IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Carmine Dipietrangelo)

**F.to** I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(Angelo Cera-Simone Brizio)

**F.to** IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(Renato Guaccero)



Consiglio Regionale  
della Puglia

**LEGGE REGIONALE**

“Disposizioni di carattere tributario”.

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI**

Art. 1  
(Oggetto della tariffa)

1. In attuazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella tariffa allegata alla presente legge.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, RP e PCI)

Art. 2  
(Modifica articolo 36 legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)

1. L'articolo 36 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:



## Consiglio Regionale della Puglia

“Art.36 (Disposizioni per il Settore trasporti)

1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus.Km, treni.Km o eli.Km:

1) servizi competenza regionale

AUTOBUS.KM1000 (mille)	TRENI.KM1000 (mille)	ELI.KM1000 (mille)	Contributo annuale euro per 1000 Km
da 0 a 500.000 Km	da 0 a 500.000 Km	da 0 a 500.000 Km	4,38
da 500.001 a 1.000.000 “	da 500.001 a 1.000.000 “		3,87
da 1.000.001 a 2.000.000 “	da 1.000.001 a 2.000.000 “		3,35
da 2.000.001 a 3.000.000 “	da 2.000.001 a 3.000.000 “		3,09
da 3.000.001 a 4.000.000 “	da 3.000.001 a 4.000.000 “		2,58
da 4.000.001 a 5.000.000 “	da 4.000.001 a 5.000.000 “		2,06
oltre 5.000.000 “	oltre 5.000.000 “		1,54

2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km.1000:

AUTOBUS KM 1000 (mille)	Contributo annuo euro per 1000 km
da 0 a 500.000 Km	2,06
da 500.001 a 1.000.000 “	1,80
da 1.000.001 a 2.000.000 “	1,54
da 2.000.001 a 3.000.000 “	1,29
da 3.000.001 a 4.000.000 “	1,03
da 4.000.001 a 5.000.000 “	0,51
oltre 5.000.000 “	0,25

2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.”

2. Per l'anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall'articolo 36 della l.r. 14/2001.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, RP e PCI)



Consiglio Regionale  
della Puglia

## **TITOLO II**

### **TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE**

#### **Art. 3**

(Tutela dell’affidamento e della buona fede)

1. In applicazione dell’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n.212 (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente), non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con l’archivio regionale degli autoveicoli, qualora l’importo versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.
2. Nel caso di versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia richiesta di modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre all’importo del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e i relativi interessi.

(approvato all’unanimità - sono assenti dall’Aula i Gruppi UDEUR, RP e PCI)

#### **Art. 4**

(Veicoli regionali)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione.
2. La tenuta dell’archivio dei suddetti veicoli è affidata al Settore finanze.

(approvato all’unanimità - sono assenti dall’Aula i Gruppi UDEUR, RP e PCI)

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI**

#### **Art. 5**

(Modifica legge regionale 4 settembre 2001, n.26)

1. La lettera B2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n.26 “Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi urbani” è così sostituita:



Consiglio Regionale  
della Puglia

“B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l'autorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito.”.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, RP e PCI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**F.to** (Mario De Cristofaro)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**F.to** (Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

**F.to** (Angelo Cera-Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

**F.to** (Renato Guaccero)

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

IGIENE E SANITA'

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro																												
1	<p><b>Concessione per l'apertura l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione</b></p> <table border="0"> <tr> <td>a) fino</td> <td></td> <td>a 5.000 abitanti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) da</td> <td>5.001</td> <td>a 10.000 abitanti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) da</td> <td>10.001</td> <td>a 15.000 abitanti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) da</td> <td>15.001</td> <td>a 40.000 abitanti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e) da</td> <td>40.001</td> <td>a 100.000 abitanti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) da</td> <td>100.001</td> <td>a 200.000 abitanti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g) oltre</td> <td>200.000</td> <td>abitanti</td> <td></td> </tr> </table> <p>(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1, secondo comma, lettera m)</p> <p><b>NOTA</b></p> <p><i>La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate</i></p> <p><i>Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art.369 del T.U delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265</i></p> <p><i>La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U</i></p> <p><i>Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma del l'art. 129 del citato T.U. nè nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.</i></p> <p><i>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).</i></p> <p><i>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.</i></p> <p><i>Le tasse calcolate in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall' ISTAT, vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno</i></p>	a) fino		a 5.000 abitanti		b) da	5.001	a 10.000 abitanti		c) da	10.001	a 15.000 abitanti		d) da	15.001	a 40.000 abitanti		e) da	40.001	a 100.000 abitanti		f) da	100.001	a 200.000 abitanti		g) oltre	200.000	abitanti		<p>232</p> <p>695</p> <p>1390</p> <p>2222</p> <p>3331</p> <p>4443</p> <p>6940</p>	<p>82</p> <p>243</p> <p>420</p> <p>670</p> <p>1117</p> <p>1838</p> <p>2447</p>
a) fino		a 5.000 abitanti																													
b) da	5.001	a 10.000 abitanti																													
c) da	10.001	a 15.000 abitanti																													
d) da	15.001	a 40.000 abitanti																													
e) da	40.001	a 100.000 abitanti																													
f) da	100.001	a 200.000 abitanti																													
g) oltre	200.000	abitanti																													
2	<p><b>Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):</b></p>																														

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	<p>a) stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie</p> <p>b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e).</p> <p><b>Nota:</b></p> <p><i>Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.</i></p> <p><i>Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</i></p> <p><i>Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:</i></p> <p>1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt.</p> <p>2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt</p> <p><i>Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.</i></p> <p><i>Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.</i></p> <p><i>Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</i></p>	<p>1880</p> <p>2502</p> <p>280</p> <p>115</p>	<p>940</p> <p>1251</p> <p>280</p> <p>115</p>
3	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):</p> <p>1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'istituto ha non più di 50 posti letto</li> <li>- se l'istituto ha non più di 100 posti letto</li> <li>- se l'istituto ha più di 100 posti letto</li> </ul>	<p>1445</p> <p>3332</p> <p>8328</p>	<p>723</p> <p>1666</p> <p>4165</p>



N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	<p><b>2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico</b></p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).</p> <p><b>Nota:</b>  <i>Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorchè vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.</i></p> <p><i>Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.</i></p> <p><i>Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</i></p> <p><i>Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.</i></p> <p><i>Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonchè degli enti pubblici di assistenza.</i></p> <p><i>Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono</i></p>	280	140
4	<p><b>Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):</b></p> <p><b>1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive</b></p> <p>a) alberghi con 5 stelle e lusso</p> <p>b) alberghi con 4 stelle</p> <p>c) alberghi con 3 stelle</p> <p>d) alberghi con 2 stelle</p> <p>e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:</p> <p>    superiore a 50.000 abitanti</p> <p>    fino a 50.000 abitanti</p> <p>f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:</p> <p>    superiore a 50.000 abitanti</p> <p>    fino a 50.000 abitanti</p> <p><b>2) Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con popolazione:</b></p> <p>    superiore a 50.000 abitanti</p> <p>    fino a 50.000 abitanti</p> <p><b>3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni</b></p> <p>    superiore a 100.000 abitanti</p> <p>    superiore a 50.000 abitanti</p>	<p>1500</p> <p>834</p> <p>347</p> <p>251</p> <p>113</p> <p>30</p> <p>40</p> <p>15</p> <p>130</p> <p>30</p> <p>85</p> <p>45</p>	<p>1500</p> <p>834</p> <p>347</p> <p>251</p> <p>113</p> <p>30</p> <p>40</p> <p>15</p> <p>130</p> <p>30</p> <p>85</p> <p>45</p>

*[Handwritten signature]*

3

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	<p><b>superiore a 10.000 abitanti</b> <b>fino a 10.000 abitanti</b></p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1D.P.R. 24 luglio 1977; n. 616, art. 27</p> <p><b>Nota:</b> <i>Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.</i></p> <p><i>L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sè stanti.</i></p> <p><i>Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977), nonché dell'art. 32 del D.M. 375/1988.</i></p> <p><i>Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.</i></p> <p><i>Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.</i></p> <p><i>Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.</i></p> <p><i>Allorchè le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall' ISTAT.</i></p> <p><i>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</i></p>	<p><b>30</b> <b>15</b></p>	<p><b>30</b> <b>15</b></p>

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

11.

CACCIA E PESCA

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
5	<p><b>La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dall'art. 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito integralmente si riporta:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b></p> <p>1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.</p> <p>2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.</p> <p>3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.</p> <p>4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.</p> <p>5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.</p> <p>6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.</p> <p>7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p> <p>8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:</p> <p>a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;</p> <p>b) le aziende faunistico-venatorie;</p> <p>c) le aziende agri-turistico-venatorie;</p> <p>d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.</p> <p>9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di</p>		

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	<p>concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>abilitazione venatoria</b></li> <li>• <b>centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale</b></li> <li>• <b>Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b)</b></li> <li>• <b>aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso</b></li> <li>• <b>autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno</b></li> </ul> <p>10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico-venatorie in euro 5,16 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.</p> <p>11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni</p>	<p>65</p> <p>557</p> <p>557</p> <p>12,53</p> <p>112</p>	<p>65</p> <p>557</p> <p>557</p> <p>12,53</p> <p>112</p>
6	<p><b>Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni:</b></p> <p><b>Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.</b></p> <p><b>Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50.</b></p> <p><b>Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50.</b></p> <p><b>Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a 1,50.</b></p> <p>D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).</p> <p><b>Nota:</b></p> <p><i>Le licenze di tipo A, B, e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.</i></p> <p><i>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.</i></p> <p><b>Alle tasse sopraindicate è aggiunta la soprattassa annuale :</b></p> <p>per le <b>licenze di tipo A; euro 24</b></p> <p>per le <b>licenze di tipo B; euro 13</b></p> <p>per le <b>licenze di tipo C; euro 6</b></p>	<p>63</p> <p>32</p> <p>20</p> <p>17</p>	<p>63</p> <p>32</p> <p>20</p> <p>17</p>

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	<p>da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.</p> <p><i>Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.</i></p>		
7	<p><b>Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735).</b></p> <p>D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).</p> <p><b>Nota:</b></p> <p><i>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</i></p>	19	19



TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
8	<p>1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio d'uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:</p> <p>a) campeggi e villaggi turistici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con quattro stelle</li> <li>- con tre stelle</li> <li>- con due stelle, nei comuni con popolazione:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) superiore a 50.000 abitanti</li> <li>2) fino a 50.000 abitanti</li> </ul> </li> <li>- con una stella, nei comuni con popolazione:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) superiore a 50.000 abitanti</li> <li>2) fino a 50.000 abitanti</li> </ul> </li> </ul> <p>b) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ivi compresi residence, agriturismo se dotati di posti letto, bed and breakfast</p> <p><b>Nota:</b></p> <p><i>Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 4, punti 2 e 3, della presente tariffa.</i></p> <p><i>Allorchè le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</i></p> <p><i>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</i></p>	<p>280</p> <p>170</p> <p>90</p> <p>25</p> <p>40</p> <p>15</p> <p>50</p>	<p>280</p> <p>170</p> <p>90</p> <p>25</p> <p>40</p> <p>15</p> <p>50</p>

<p>9</p>	<p><b>Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:</b></p> <p>a) fino a 10.000 abitanti</p> <p>b) da 10.001 a 20.000 abitanti</p> <p>c) da 20.001 a 50.000 abitanti</p> <p>d) da 50.001 a 100.000 abitanti</p> <p>e) da 100.001 a 500.000 abitanti</p> <p>f) oltre 500.000 abitanti</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f).  D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 56 e 58, n. 2.  Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9</p> <p><b>Nota:</b></p> <p><i>Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.</i></p> <p><i>Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.</i></p> <p><i>Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e dell'art. 9 della legge 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.</i></p> <p><i>L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione.</i></p> <p><i>In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).</i></p> <p><i>Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.</i></p> <p><i>L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art.9, comma 5, legge 217/83).</i></p> <p><i>La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.</i></p> <p><i>Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</i></p> <p><i>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</i></p>	<p>102</p> <p>200</p> <p>402</p> <p>601</p> <p>1000</p> <p>1666</p>	<p>52</p> <p>102</p> <p>200</p> <p>302</p> <p>501</p> <p>834</p>
----------	--	---	--

## TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

## TRASPORTI

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
10	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771:</p> <p>1) autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana</p> <p>3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo:</p> <p>a) autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana</p> <p>c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione</p> <p>6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:</p> <p>a) per il primo giorno di validità</p> <p>b) per ogni giorno ulteriore di validità ....</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.</p> <p><b>Nota:</b> Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.</p> <p>La disciplina del contributo di sorveglianza è dettata dall'art. 36 della legge regionale 31 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>393</p> <p>237</p> <p>80</p> <p>237</p> <p>144</p> <p>49</p> <p>10</p> <p>12</p> <p>5</p>	<p>393</p> <p>237</p> <p>80</p> <p>237</p> <p>144</p> <p>49</p>



## TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

### ARTI E MESTIERI

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio	Tassa annuale
11	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l'esercizio di arti e mestieri  D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).	32	

